



SIULP
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Le notizie sotto il riflettore... in breve

Al vaglio della Corte Costituzionale la questione di legittimità della procedura di assunzione di 1851 Allievi Agenti della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia del 19 aprile 2019



Come anticipato sul precedente numero di questo notiziario flash, il TAR del Lazio, con la Sentenza nr. 05340/2020 REG.PROV.COLL. del 20 maggio 2020, ha ritenuto non manifestamente infondata la Questione di legittimità costituzionale, sollevata dagli avvocati del Siulp, della norma recata dalla legge 11 febbraio 2019, numero 12, che ha modificato, in sede di conversione, l'articolo 11 del decreto-legge numero

135 del 2018, introducendo il comma 2 bis, con specifico riferimento alla lettera b), nella parte in cui stabilisce procedersi all'assunzione dei soggetti risultati idonei alla prova scritta d'esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato (bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - n. 40 del 26 maggio 2017) secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito "purché in possesso, alla data del 1 gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare".

Il 25 maggio 2020, il Tar del Lazio ha pubblicato la prima Ordinanza di remissione alla Corte Costituzionale per sopravvenuti dubbi di costituzionalità della citata normativa.

Si tratta dell'ordinanza Nr. 07118/2019 REG.RIC. del 25 Maggio 2020 della Sez. Prima Quater.

Il provvedimento evidenzia come la scelta legislativa di attingere ad un concorso già espletato, modificando retroattivamente i requisiti di ammissione e procedendo allo scorrimento di una graduatoria che viene modificata dopo la conclusione degli esami, escludendo dalla stessa taluni concorrenti e procedendo all'assunzione di altri candidati, sulla base di un criterio di selezione inesistente al momento dello svolgimento delle prove d'esame..." presenti aspetti di criticità costituzionale rivelandosi irragionevole, contraddittorio e in contrasto con i principi costituzionali di imparzialità della pubblica

FLASH nr. 22 – 2020

- Al vaglio della Corte Costituzionale la questione di legittimità della procedura di assunzione di 1851 Allievi Agenti della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia del 19 aprile 2019
- Permessi assistenza disabili – la condizione del ricovero a tempo pieno non sussiste se la struttura non sia in grado di assicurare prestazioni sanitarie che possono essere rese esclusivamente al di fuori di essa
- Telefonia: recesso anticipato e restituzione modem
- Il nuovo istituto delle ferie solidali
- I genitori devono controllare i figli su whatsapp
- Obbligatorio dare le generalità anche se si è estranei al fatto

amministrazione e di eguaglianza di tutti i cittadini che abbiano partecipato ad un concorso pubblico, nonché di certezza del diritto e di rispetto del legittimo affidamento.

A giudizio del Collegio, la questione di legittimità costituzionale della norma applicabile alla fattispecie è rilevante e non manifestamente infondata.

Per il TAR Lazio, invero, la questione è rilevante in quanto la sua eventuale fondatezza e il suo conseguente accoglimento da parte della Corte Costituzionale comporterebbe l'annullamento, per invalidità derivata, di tutti i provvedimenti impugnati, afferenti alla procedura concorsuale.

Inoltre, lo stesso collegio chiarisce come non sia censurata l'intera disposizione normativa contraddistinta dalla lettera b) bensì la sola proposizione che impedisce l'assunzione di tutti i candidati idonei alla prova scritta, completando la disposizione con le seguenti parole: "purché in possesso, alla data del 1 gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare."

Sul piano della non manifesta infondatezza, il collegio osserva come la limitazione dello scorrimento della graduatoria ai soggetti in possesso, alla data del 1 gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sembri in contrasto con gli artt. 97 e 3 della Costituzione.

Infatti, l'esclusione di tutti coloro che hanno superato il limite di età di 26 anni oppure che non sono in possesso del titolo di studio secondario superiore, pur essendo essi in possesso dei requisiti stabiliti dal bando di concorso per la partecipazione alla selezione, configurerebbe una legge-provvedimento ad efficacia retroattiva, con applicabilità limitata ad un singolo concorso, da cui consegue la qualificazione di essa come legge-provvedimento il cui effetto è stato quello di modificare a posteriori una graduatoria concorsuale, in modo da escludere dall'assunzione numerosi candidati utilmente classificatisi in base al criterio meritocratico (voto della prova scritta) a beneficio di altri candidati, meno meritevoli, stando ai criteri di valutazione concorsuali, ma più giovani di età (o anche in possesso di un titolo di studio superiore).

Se tale procedura fosse stata adottata con un atto amministrativo sarebbe stata soggetta al sindacato del Giudice amministrativo. Il ricorso avverso la legge-provvedimento contiene, in pratica, le medesime censure che sarebbero state sollevate nei riguardi del provvedimento che la P.A. ha sostituito con l'atto legislativo (cfr. ex multis Tar Puglia, Lecce, sentenza 19 ottobre 2007, n. 3631).

Ne consegue che lo scrutinio di legittimità costituzionale della legge provvedimento deve avvenire alla luce del principio della ragionevolezza, come giudizio sul merito delle scelte del legislatore che potrebbero rivelarsi "espressione di un uso distorto della discrezionalità che raggiunga una soglia di evidenza tale da atteggiarsi alla stregua di una figura, per così dire, sintomatica di eccesso di potere e, dunque, di sviamento rispetto alle attribuzioni che l'ordinamento assegna alla funzione legislativa" (Corte Costituzionale, sentenza n. 313 del 1995).

Invero, la ragionevolezza difetta laddove "la legge manchi il suo obiettivo e tradisca la sua ratio" (Corte Costituzionale, sent. n. 43 del 1997).

"Ripetutamente, infatti, la Corte Costituzionale ha affermato che la legittimità delle leggi provvedimento deve essere valutata in relazione al loro specifico contenuto; esse, proprio in relazione al pericolo di ingiustificate disparità di trattamento, che è insito nella adozione di disposizioni legislative di tipo particolare, sono soggette ad un controllo stretto di costituzionalità, essenzialmente sotto i profili della non arbitrarietà e della ragionevolezza, in tal modo garantendo i soggetti interessati dagli effetti dell'atto, il cui scrutinio sarà tanto più stringente quanto più marcati sono i profili provvedimentali caratteristici della legge soggetta a controllo (così ex plurimis, sentenze n. 241 del 2008 e n. 267 del 2007)" (Corte Costituzionale, 8 ottobre 2010, n. 289).

Il Giudice delle Leggi ha statuito che: "al legislatore non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive, sia innovative che di interpretazione autentica, purché tale scelta normativa sia giustificata sul piano della ragionevolezza, attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata. Tra tali valori – costituenti limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi – sono ricompresi il principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti, quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico e il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario" (Corte Costituzionale, 12.04.2017, n. 73).

Nel caso di specie, si dubita della conformità della norma censurata ai canoni di legittimità appena indicati, in quanto la norma sopravvenuta, estendendo retroattivamente i nuovi requisiti di partecipazione ad un concorso bandito, espletato e concluso precedentemente alla sua entrata in vigore, appare irragionevole e lesiva del principio di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento.

In verità, argomenta il TAR emittente, a fronte di un evidente contenuto provvedimentale della disposizione di legge sospettata di incostituzionalità, emerge anche il profilo discriminatorio e lesivo del principio di imparzialità della P.A. da cui sembra affetta la norma in esame.

Non vi è dubbio che, all'atto dell'approvazione della legge-provvedimento, i suoi destinatari erano immediatamente e aprioristicamente individuabili, tanto dal Legislatore, quanto dalla Pubblica Amministrazione, essendo pubblica la graduatoria di merito ed essendo note l'età anagrafica e il titolo di studio di ciascuno dei candidati classificati in posizione potenzialmente utile per beneficiare dello scorrimento della graduatoria.

I nuovi, restrittivi requisiti di assunzione, andando ad applicarsi su una platea di destinatari completamente definita, hanno consentito alla P.A. di scegliere taluni soggetti, già noti, così favorendoli, e di escluderne altri, parimenti riconoscibili.

Ciò appare in contrasto con il principio di imparzialità dell'azione amministrativa, sancito dall'art. 97 della Costituzione.

In sostanza, la disposizione normativa qui censurata, priva, con tutta evidenza, dei caratteri di generalità ed astrattezza, i quali sono già di per sé presidio e garanzia di eguaglianza, ancorando lo scorrimento della graduatoria concorsuale a nuovi e diversi requisiti, ha consapevolmente orientato l'azione amministrativa a tutto vantaggio di un gruppo di soggetti "nominativamente individuabili" prima dell'adozione del provvedimento legislativo.

In tal modo, risulta violato anche il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, riservandosi un trattamento ingiustamente diverso ad alcuni dei candidati, rispetto ad altri inseriti nella stessa graduatoria che avrebbero dovuto poter concorrere a parità di condizioni, essendo tutti in possesso degli stessi requisiti stabiliti dal bando di concorso.

Secondo il Giudice rimettente, nel caso in specie non si dubita della legittimità costituzionale di una norma di legge che abbia modificato, in senso restrittivo, i requisiti di accesso alle forze di polizia, introducendo un limite di età inferiore e richiedendo un titolo di studio più elevato, rientrando nella discrezionalità legislativa la determinazione di tali requisiti, sempre che i nuovi requisiti non siano applicati retroattivamente. Neppure si dubita della legittimità costituzionale di una norma di legge che al fine di accelerare la procedura di assunzione degli agenti di polizia, anziché bandire un nuovo concorso, abbia disposto lo scorrimento della graduatoria di un concorso già espletato.

Ciò che appare irragionevole, intrinsecamente contraddittorio e in contrasto con i principi costituzionali di imparzialità della pubblica amministrazione e di eguaglianza di tutti i cittadini che abbiano partecipato ad un concorso pubblico, nonché di certezza del diritto e di rispetto del legittimo affidamento, è l'opzione di attingere ad un concorso già espletato, modificando retroattivamente i requisiti di ammissione e procedendo allo scorrimento di una graduatoria che viene modificata dopo la conclusione degli esami, escludendo dalla stessa taluni concorrenti e procedendo all'assunzione di altri candidati, sulla base di un criterio di selezione inesistente al momento dello svolgimento delle prove d'esame. La parola passa, ora, al giudice delle leggi.

Permessi assistenza disabili – la condizione del ricovero a tempo pieno non sussiste se la struttura non sia in grado di assicurare prestazioni sanitarie che possono essere rese esclusivamente al di fuori di essa

La circostanza che la persona da assistere sia ricoverata a tempo pieno (cioè per tutte le 24 ore del giorno) deve intendersi riferita solo al ricovero presso strutture ospedaliere o simili che assicurino assistenza sanitaria continuativa.

Il principio è stato affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con la Sentenza Cass. civile sez. lav., 14 agosto 2019, (ud. 18/06/2019, dep. 14/08/2019), n.21416

La vicenda prende le mosse da un ricorso con cui un dipendente ASL ha impugnato il licenziamento per giusta causa comminatogli per avere beneficiato dei permessi ai sensi della L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 3 non dichiarando che il soggetto disabile fosse ricoverato stabilmente presso una struttura di ospitalità.

IL ricorso veniva respinto in primo ed in secondo grado, dopodiché la questione veniva proposta alla cognizione della Corte di Cassazione.

La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Nelle motivazioni della decisione si legge che alla luce dei suoi presupposti e delle vicende normative che lo hanno caratterizzato, la ratio legis dell'istituto in esame consiste nel favorire l'assistenza alla persona affetta da handicap grave in ambito familiare rendendo incompatibile con la fruizione del diritto all'assistenza da parte dell'handicappato solo una situazione nella quale il livello di assistenza sia garantito in un ambiente ospedaliero o del tutto simile.

Solo strutture di tal genere, infatti, possono farsi integralmente carico sul piano terapeutico ed assistenziale delle esigenze del disabile, con ciò rendendo non indispensabile l'intervento, a detti fini, dei familiari.

Secondo i Giudici della Cassazione, l'interesse primario cui è preposta la norma in questione è, del resto, quello di "assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell'assistenza del disabile che si realizzino in ambito familiare, indipendentemente dall'età e dalla condizione di figlio dell'assistito" (v. Coste Cost. sentenze n. 19 del 2009 e n. 158 del 2007 citate). Tanto più che i soggetti tutelati sono portatori di handicap in situazione di gravità, affetti cioè da una compromissione delle capacità fisiche, psichiche e sensoriali tale da "rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione", secondo quanto letteralmente previsto dalla L. n. 104 del 1992, art. 3, comma 3.

L'istituto del permesso mensile retribuito è allora in rapporto di stretta e diretta correlazione con le finalità perseguite dalla L. n. 104 del 1992, in particolare con quelle di tutela della salute psico-fisica della persona portatrice di handicap, diritto fondamentale dell'individuo ai sensi dell'art. 32 Cost., rientrante tra i diritti inviolabili che la Repubblica riconosce e garantisce all'uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2 Cost.).

Pur con i vari interventi legislativi è stata tenuta ferma la condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno (cioè per tutte le 24 ore del giorno).

Tale condizione, tuttavia, non può che intendersi riferita al ricovero presso strutture ospedaliere o simili (pubbliche o private) che assicurino assistenza sanitaria continuativa.

Pertanto, solo se la struttura ospitante sia in grado di garantire un'assistenza sanitaria in modo continuo e così di assicurare al portatore di handicap grave tutte le prestazioni sanitarie necessarie e richieste dal suo status si rende superfluo, o comunque non indispensabile, l'intervento del familiare, viene meno l'esigenza di assistenza posta a base dei permessi.

Se, invece, la struttura non sia in grado di assicurare prestazioni sanitarie che possono essere rese esclusivamente al di fuori di essa, si interrompe la condizione del ricovero a tempo pieno in coerenza con la ratio dell'istituto dei permessi (secondo gli stessi arresti della giurisprudenza costituzionale sopra citati in ordine all'irrilevanza di forme di assistenza non continuativa), che è quella di consentire l'assistenza della persona invalida che non sia altrimenti garantita o per i periodi in cui questa non lo sia.

Da tanto consegue che il lavoratore può usufruire dei permessi per prestare assistenza al familiare ricoverato presso strutture residenziali di tipo sociale, quali case-famiglia, comunità-alloggio o case di riposo perché queste non forniscono assistenza sanitaria continuativa, mentre

non può usufruire dei permessi in caso di ricovero del familiare da assistere presso strutture ospedaliere o comunque strutture pubbliche o private che assicurano assistenza sanitaria continuativa.

Detta interpretazione risulta già fatta propria dalla cassazione in sede penale (v. Cass. 21 febbraio 2013, n. 8435), laddove, in relazione alla posizione di un pubblico dipendente che rispondeva del reato di falso per aver attestato, appunto falsamente, che la madre ed il padre non erano ricoverati a tempo pieno presso una casa di riposo, richiamando anche le Circolari dell'INPS del 3 dicembre 2010, n. 155 e del Dipartimento Funzione Pubblica n. 13 del 6 dicembre 2010, ha ritenuto che per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa e dunque la natura sanitaria del ricovero.

Telefonia: recesso anticipato e restituzione modem

La Delibera n. 348/18/Cons Agcom si è occupata di disciplinare le cosiddette forniture integrate o abbinata, che contemplano la fornitura e l'uso degli apparati terminali, come i modem, ad esempio, insieme al servizio internet, al fine di dare attuazione al Regolamento UE n. 2015/2120 che, per garantire agli utenti l'accesso aperto a internet, ha previsto la facoltà di poter utilizzare terminali scelti da loro.

Per garantire questo diritto l'Agcom ha previsto che l'utente, in caso di fornitura integrata, ovvero modem e accesso a internet, può comunque scegliere se utilizzare il terminale proposto dall'operatore, che non lo può imporre, oppure un altro presente sul mercato.

Contro tale delibera Telecom Italia ha ricorso invocando il giudizio del TAR.

Il Tar del Lazio con la sentenza 1200/2020 ha rigettato due dei tre motivi del ricorso eccepiti da Telecom accogliendone il terzo.

L'accoglimento riguarda la mancata previsione, da parte del provvedimento impugnato, di una tutela nel caso in cui l'utente, dopo aver sottoscritto un contratto di fornitura integrata che prevede anche la consegna del modem, ci ripensi, non voglia più il terminale del fornitore per l'accesso a Internet, ma non lo restituisca.

Per questo il Tar Lazio ha disposto "l'annullamento dell'art. 4, comma 3, lett. b), della Delibera, nella parte in cui impone - dopo aver imposto l'obbligo di informare gli utenti sulle caratteristiche "tecniche" dell'apparato da essa fornito - di non chiedere loro "oneri aggiuntivi per la mancata restituzione" dello stesso, qualora essi decidano di recedere senza averlo utilizzato".

In pratica il TAR ha sancito l'illogicità della norma nella parte in cui "riconosce che, in caso di recesso anticipato, l'utente è tenuto alla "restituzione" del modem, senza che Telecom possa tutelarsi in caso di mancato rispetto di tale obbligo."

La compagnia telefonica ha dunque diritto di tutelarsi se il modem non viene restituito.

Per il Tar in effetti la norma della delibera impone a Telecom "una condotta che incide gravemente sull'equilibrio del rapporto contrattuale stipulato con i consumatori, in quanto la delibera e la nota interpretativa non solo non precisano un periodo minimo di permanenza nell'abbonamento (in giorni, mesi o decorso di una certa percentuale del periodo contrattuale di abbonamento), ma consentono all'utente di trattenere il terminale fornito gratuitamente da Telecom in virtù di una propria scelta, sebbene egli lo avesse originariamente richiesto e accettato a determinate "condizioni tecniche" e "di collegamento tra la fornitura del servizio di accesso e del terminale".



Sportello pensioni Siulp

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti
Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

sul nostro sito servizi.siulp.it

Il nuovo istituto delle ferie solidali

Con la circolare nr.333-A/007052 del 27 maggio 2020 della Direzione Centrale per le Risorse Umane è stata dettata una prima disciplina relativamente all'Istituto delle "ferie solidali speciali" in attuazione dell'art. 87, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Invero, l'articolo 87, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, come modificato dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevede che "Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, e comunque non oltre il 30 settembre 2020, al fine di fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse all'epidemia da COVID-19, anche in deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali vigenti, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono cedere, in tutto o in parte, i riposi e le ferie maturati fino al 31 dicembre 2019 ad altro dipendente della medesima amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento o ai diversi profili posseduti. La cessione avviene in forma scritta ed è comunicata al dirigente del dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente, è a titolo gratuito, non può essere sottoposta a condizioni o a termine e non è revocabile. Restano fermi i termini temporali previsti per la fruizione delle ferie pregresse dalla disciplina vigente e dalla contrattazione collettiva."

In pratica la disposizione normativa introduce, in via eccezionale e per un limitato periodo di tempo, in connessione esplicita con le esigenze imposte dall'emergenza sanitaria in atto, ulteriori contenuti normativi in relazione all'istituto delle "ferie solidali", già noto all'ordinamento del lavoro e anche alle Amministrazioni pubbliche in generale, ma non ancora disciplinato dalla contrattazione collettiva del comparto sicurezza.

L'istituto, dunque, consente che tra dipendenti abbia luogo, a titolo gratuito, oltre che senza possibilità, per il cedente, di apporvi alcuna condizione, la "cessione, in tutto o in parte, dei riposi e delle ferie maturate fino al 31 dicembre 2019".

Sono, pertanto, da prendere in considerazione, quale oggetto della possibile cessione, le figure giuridiche sia del congedo ordinario che dei riposi per recupero di quelli settimanali o festivi non fruiti.

Tenuto conto che, per espressa previsione di legge, "i riposi e le ferie" di cui sopra sono cedibili limitatamente ai giorni maturati entro l'anno 2019, la circolare precisa che:

- sono cedibili i giorni ancora disponibili nella sfera giuridica del cedente e, dunque, dal medesimo ancora teoricamente fruibili, a prescindere dalle rispettive scadenze originarie;
- la cessione può avvenire senza limiti quantitativi, atteso che la disposizione contiene un esplicito riferimento alla cedibilità "in tutto o in parte" dei giorni maturati, con specifica previsione di incedibilità limitata soltanto all'intero congedo maturato dopo il 31 dicembre 2019 (per cui il congedo 2020 resta intangibile).

La cessione può operare nei confronti di qualsiasi "altro dipendente della medesima amministrazione di appartenenza", quindi, nel caso, di tutto il Personale della Polizia di Stato, senza alcuna distinzione tra i diversi ruoli, carriere e qualifiche, nonché senza alcuna limitazione in termini territoriali o di appartenenza ad uffici.

In tale ambito, qualsiasi dipendente può ricevere, senza limiti quantitativi, giorni di congedo e riposo, non rilevando il fatto che abbia ancora disponibili o meno, a sua volta, giorni "pregressi".

La norma in esame impone soltanto obblighi di comunicazione ai dirigenti del cedente e del cessionario, da individuarsi nei soggetti ordinariamente competenti alla concessione delle assenze legittime di riferimento, e lascia ogni altro aspetto della cessione all'esclusivo rapporto bilaterale tra i dipendenti interessati; pertanto, il solo fattore dirimente è la volontà del cedente e del cessionario, alla cui accettazione (che perfeziona la cessione) consegue l'irrevocabilità esplicitata dalla norma.

La circolare chiarisce, inoltre, che le esigenze di comunicazione ai dirigenti e di formalizzazione dell'accettazione possono essere soddisfatte secondo alcuni passaggi formali, ciascuno dei quali, per comprensibili esigenze di certezza dei rapporti giuridici e di funzionalità degli uffici, dovrà svolgersi senza ritardo: in particolare, il dirigente del dipendente cessionario, ricevuta dal dirigente del cedente la dichiarazione scritta di cessione, sulla base di un apposito modulo, attraverso l'impiego dei consueti canali, anche telematici, purché fidejacenti (ad esempio, mediante il sistema della PEC, oppure con l'invio del modulo firmato tramite la propria mail istituzionale), la porrà formalmente a conoscenza del cessionario per l'eventuale accettazione, sempre esprimibile attraverso il modulo stesso.

La cessione dei riposi e delle ferie non può essere sottoposta, da parte del cedente, ad alcun termine e i giorni di congedo ordinario ricevuti devono essere fruiti ciascuno entro la scadenza originariamente sua propria, tenendo conto, ad ogni modo, dell'ulteriore estensione dei tempi di fruizione espressamente stabilita dall'articolo 259, comma 6, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.

Pertanto, il congedo ordinario, anche "ricevuto", riferito agli anni 2018 e 2019 potrà essere fruito entro il mese di giugno, rispettivamente, del 2021 e del 2022.

Per quanto riguarda, invece, gli eventuali periodi di ferie antecedenti al 2018, allo stato non goduti per straordinarie esigenze di servizio o altre cause di forza maggiore, in relazione anche all'attuale stato di emergenza, la circolare precisa che, tenuto conto del richiamato termine del 30 settembre 2020 (entro il quale può avvenire la cessione delle ferie pregresse) e delle specifiche finalità dell'istituto in esame, tali ferie potranno, comunque, essere cedute entro la citata scadenza del 30 settembre 2020 e, quindi, fruiti dal dipendente ricevente anche in un periodo successivo, ma ragionevolmente non distante dalla cessione;

I riposi per recupero di quelli settimanali o festivi non fruiti saranno considerati, ai fini dell'individuazione della scadenza, alla stregua di giorni di congedo ordinario maturati nel medesimo anno, senza applicazione dell'articolo 259, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Resta intesa la possibilità, per il dirigente dell'ufficio, istituto o reparto, in considerazione dell'eccezionalità del periodo di emergenza in atto, di modulare i tempi di fruizione del congedo ceduto, in relazione alla contestualità e al numero delle richieste che perverranno, in una prospettiva di equilibrato bilanciamento delle esigenze del Personale con quelle di funzionalità degli uffici.

Viene evidenziato, inoltre, che l'ultimo periodo del comma 4-bis dell'articolo 87 in esame chiarisce che le ferie pregresse — sia quelle che residuino in capo al cedente pur dopo la cessione, sia quelle di cui il cessionario fosse già in possesso in proprio indipendentemente dall'avvenuta cessione non vedono mutare le proprie scadenze originariamente previste, che i soggetti interessati continuano a dover rispettare, ferma restando, comunque, l'ulteriore estensione temporale di cui al citato articolo 259, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Il testo della circolare è visionabile nell'apposita sezione del nostro sito, all'indirizzo www.siulp.it

**Sportello Siulp: consulenza *on line***

Gli esperti Adiconsum sono a vostra disposizione per informarvi ed assistervi. Il servizio *online* garantisce riservatezza, rapidità di risposta e completezza dell'informazione. Il servizio è gratuito ed è riservato esclusivamente agli iscritti SIULP
Sul sito servizi.siulp.it

I genitori devono controllare i figli su whatsapp

Il principio è stato enunciato dal Tribunale di Caltanissetta, secondo il quale spetta ai genitori vigilare ed educare i propri figli a utilizzare correttamente WhatsApp e in genere i mezzi tecnologici affinché non siano dannosi per loro o terzi.

La Sentenza è dell'8 ottobre 2019. Nel provvedimento il Giudice evidenzia la pericolosità dei mezzi tecnologici, la difficoltà di conciliare la libertà di manifestare liberamente il proprio pensiero con la tutela della dignità e dell'onore del minore e l'importanza del ruolo educativo e di vigilanza dei genitori nell'insegnare ai propri figli l'utilizzo di questi strumenti affinché non risultino dannosi per loro o per soggetti terzi.

La questione di fatto ha riguardato un minore, responsabile in concorso con altri minori, di aver molestato una coetanea attraverso dei messaggi Whatsapp, causandole importanti ripercussioni psicologiche, consistenti in un perdurante stato d'ansia e di paura per la propria incolumità e per quella dei suoi familiari.

Su segnalazione di una Stazione dei Carabinieri viene aperto un procedimento nei confronti di un minore, che, in concorso con altri minorenni "per motivi abietti e futili, profittando di circostanze di tempo, di luogo e di persona tali da ostacolare la privata difesa, con condotte reiterate e utilizzando il sistema di messaggistica istantanea Whatsapp, molestava" una coetanea, tanto da cagionare alla stessa un duraturo e grave stato di ansia e di paura, che l'ha costretta a cambiare le proprie abitudini di vita, per il timore fondato di vedere compromessa la propria incolumità propria e dei propri cari.

Il minore, ascoltato dal giudice, manifestava dispiacere e pentimento per quanto commesso, riferiva di non aver mai conosciuto suo padre, ma di avere un buon rapporto con la madre che, ascoltata nella stessa sede, dimostrava di essere consapevole della gravità della condotta del figlio e dell'importanza del dovere di educare e vigilare sullo stesso.

Secondo il Tribunale, la comunicazione di pensieri e idee è diritto tutelato e garantito dalla Costituzione e da altre importanti norme internazionali, che però trova un limite nella dignità del minore, a non subire lesioni della sua reputazione e onore. In tale bilanciamento di valori tra la manifestazione del pensiero e la tutela dei minori, fondamentale è il ruolo educativo dei genitori che hanno, dunque, l'obbligo di vigilare sull'uso delle tecnologie da parte dei figli minori.

Il Tribunale non manca di evidenziare come "gli obblighi inerenti la responsabilità genitoriale impongono non solo il dovere di impartire al minore una adeguata educazione all'utilizzo dei mezzi di comunicazione ma anche di compiere un'attività di vigilanza sul minore per quanto concerne il suddetto utilizzo; l'educazione si pone, infatti, in funzione strumentale rispetto alla tutela dei minori al fine di prevenire che questi ultimi siano vittime dell'abuso di internet da parte di terzi" ma anche ad "evitare che i minori cagionino danni a terzi o a sé stessi mediante gli strumenti di comunicazione telematica."

Ed è su quest'ultimo pericolo che il Tribunale si sofferma, evidenziando che fatti, come quelli commessi dal minore nel caso di specie sono indice di una scarsa educazione e vigilanza da parte dei genitori. Come precisato da altra giurisprudenza di merito: "il dovere di vigilanza dei genitori deve sostanziarsi in una limitazione sia quantitativa che qualitativa di quell'accesso, al fine di evitare che quel potente mezzo fortemente relazionale e divulgativo possa essere utilizzato in modo non adeguato da parte dei minori."

Alla luce di tutto quanto sopra, il Tribunale conclude disponendo un'attività di monitoraggio da parte del Servizio Sociale territorialmente competente, ma anche di supporto alla madre del minore per verificare le sue capacità educative e di vigilanza, con obbligo dei Servizi incaricati di relazionare entro 5 mesi, salvo motivi di urgenza.

Obbligatorio dare le generalità anche se si è estranei al fatto

Non è necessario per integrare il reato contravvenzionale di rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale essere coinvolti nel fatto.

Il principio è stato enunciato dalla Cassazione con la sentenza n. 13731/2020 la quale ha chiarito che per integrare il reato contravvenzionale di cui all'art. 651 c.p., che punisce chi si rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità su richiesta del pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, non è necessario essere coinvolti nei fatti che hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Deve quindi essere punita la donna che, dopo l'intervento dei vigili per una segnalazione di disturbo della quiete pubblica, crea confusione mettendosi a inveire contro i presenti e assumendo un atteggiamento di sfida nel momento in cui gli agenti chiedono le sue generalità.

Il Tribunale aveva assolto l'imputata dall'illecito penale di cui all'art 651 c.p. perché il fatto non costituisce reato. Alla donna era stato contestato di essersi opposta a fornire indicazioni sulla propria identità agli agenti di polizia locale, mentre costoro erano impegnati nell'esercizio delle loro funzioni, dopo essere stati chiamati per episodi di disturbo della quiete pubblica.

Nel corso di detti accertamenti l'imputata, estranea ai fatti, iniziava a inveire contro i presenti, da qui la richiesta da parte degli agenti di fornire le proprie generalità, a cui la donna si opponeva, allontanandosi per poi riprendere la sua attività di disturbo. Da qui la nuova richiesta di fornire i propri dati, a cui la donna si opponeva con atteggiamento di sfida.

Dall'analisi di quanto accaduto il Tribunale giungeva all'assoluzione perché ha rilevato l'insussistenza della necessità di tutelare l'ordine pubblico. L'imputata non era infatti direttamente interessata dai fatti che avevano reso necessario l'intervento degli agenti. Il fatto che la donna poi abbia iniziato a inveire contro i presunti è sintomatico della mancanza di consapevolezza d'intralcio il lavoro dei pubblici ufficiali.

Ricorreva in Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello ritenendo errata l'affermazione secondo cui nel caso di specie non era necessario tutelare l'ordine pubblico.

Secondo il Procuratore Generale, l'imputata con le sue invettive ha infatti contribuito a creare ancora più confusione rispetto a quella che ha reso necessario l'intervento degli agenti, tanto che gli stessi sono stati costretti a un certo punto a chiederle le generalità, a cui la donna si è opposta con atteggiamento di sfida. Atteggiamento omissivo colposo sufficiente di per sé a integrare il reato di cui all'art 651 c.p.

La Cassazione con sentenza n. 13731/2020 ha ritenuto fondato il ricorso del Procuratore, annullando il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale per un nuovo giudizio.

La ratio della norma, spiega la Cassazione, è di consentire ai pubblici ufficiali d'identificare i soggetti coinvolti in situazioni che rivestono interesse generale per tutelare la quiete pubblica ed evitare intralci alla loro attività. Per integrare il reato è poi necessario che l'ufficiale stia esercitando le due funzioni, non rilevando che il soggetto a cui vengono chieste le generalità sia responsabile di un illecito penale o amministrativo, senza possibilità per il giudice di sindacare l'iniziativa del pubblico ufficiale relativamente alla causa che induce a richiedere dati relativi alla identità personale. Principi a cui non si è attenuto il Tribunale avendo escluso la sussistenza di esigenze di ordine pubblico, la necessità dell'imputata di fornire le proprie generalità, la legittimità della richiesta rivoltagli.

servizi.siulp.it **il portale dedicato agli iscritti**
assistenza fiscale e previdenziale, convenzioni e altro



Numero Verde
800 754445

www.eurocqs.it

FINANZIAMENTI FLASH

CONTATTACI PER UN PREVENTIVO GRATUITO

IN CONVENZIONE
CON IL **SIULP**

**CESSIONE DEL QUINTO
PRESTITO CON DELEGA
PRESTITI PERSONALI
PRESTITI PENSIONATI**

PRESENTI IN TUTTA ITALIA

DIREZIONE GENERALE ROMA

Via A. Pacinotti, 70/81 - 00146

• Fax: 06 8609637 • info@eurocqs.it

DURATA 120 MESI • TAN 3,70 %

RATA	NETTO RICAPO	TAEG
314,00	30.085,28	4,75
210,00	20.035,15	4,85
127,00	12.062,07	4,95

Gli importi indicati negli esempi di rimborsazione di prestiti concessi dal credito per un importo da Massimo dell'importo, lettera valida fino al 31/03/2015.

Es. 1: Rata mensile di 314,00 € - importo totale 120 - 360 mesi 1,70% - importo totale richiesto 4.205,11 € - tasso di distribuzione 75,10% € - Spese istruttoria 400,00 € - Importo di rata 10,00 € - TAEG 4,75% - Importo netto di distribuzione del rimborsatore 30.085,28 - Importo complessivo richiesto dal cliente alla scadenza dell'ultimo rata 31.085,28 €.

Es. 2: Rata mensile di 210,00 € - importo totale 120 - 360 mesi 1,70% - importo totale richiesto 4.142,25 € - tasso di distribuzione 75,10% € - Spese istruttoria 400,00 € - Importo di rata 10,00 € - TAEG 4,85% - Importo netto di distribuzione del rimborsatore 20.035,15 - Importo complessivo richiesto dal cliente alla scadenza dell'ultimo rata 21.035,15 €.

Es. 3: Rata mensile di 127,00 € - importo totale 120 - 360 mesi 1,70% - importo totale richiesto 2.017,50 € - tasso di distribuzione 75,10% € - Spese istruttoria 200,00 € - Importo di rata 10,00 € - TAEG 4,95% - Importo netto di distribuzione del rimborsatore 12.062,07 € - Importo complessivo richiesto dal cliente alla scadenza dell'ultimo rata 13.062,07 €.

Per ottenere le condizioni sopra indicate, è necessario presentare questa offerta e dimostrare di essere un iscritto Skyp.

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

Servizio Clienti, anche sugli e-Mail. Per info: 02-7698.7200 - 02-7698.7201 oppure al numero verde 800-900000. I nostri punti vendita sono aperti tutti i giorni dalle 10 alle 19.00. Per info sui servizi di assistenza clienti, visita il sito www.milano.com. Per informazioni sui corsi di moda, visita il sito www.milano.com/corsi.

